

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1099

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAGNO, AVOLIO, BIANCO, CACCIATORE, CALASSO, COLOMBI ARTURO RAFFAELLO, COMPAGNONI, CONTE, DE LAURO MATERA ANNA, FERRARI FRANCESCO, FOGLIAZZA, FRANCO PASQUALE, GOMEZ D'AYALA, GIORGI, GRIFONE, MARIANI, MICELI, ASSENNATO, MINASI ROCCO, PIRASTU, ALBARELLO, PUCCI ANSELMO, BIGI, SANTARELLI ENZO, SCARONGELLA, SPECIALE, ANGELINO PAOLO, ARMAROLI**

*Presentata il 23 aprile 1959*

**Ammasso del grano per l'anno 1959 di produzione dei coltivatori diretti e piccoli coltivatori in genere, singoli o associati**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni e specialmente nel 1958, l'ammasso granario per contingente, pur notevolmente oneroso per lo Stato e quindi per la collettività nazionale, si è dimostrato un mezzo non idoneo a difendere dalla speculazione i piccoli produttori di grano: coltivatori diretti, assegnatari, coloni parziari, mezzadri, partecipanti e piccoli coltivatori in genere.

Infatti, i piccoli produttori di frumento, avendo potuto finora conferire all'ammasso per contingente una quota modesta del grano prodotto ed essendo stati perciò costretti a vendere sul mercato libero la maggior parte della produzione, ad ogni raccolto si sono trovati in condizioni di grave svantaggio. Tanti, data l'esiguità dei quantitativi di grano ammessi all'ammasso, hanno dovuto spontaneamente, anche per ragioni di pura economia, rinunciare a qualsiasi conferimento, sottostando alla speculazione per l'intera loro produzione.

È risaputo che le piccole e medie aziende, per la loro riconosciuta debolezza economica e per le difficoltà di credito, non possono

rinvviare neppure di alcune settimane dal raccolto la vendita del frumento prodotto. Esse devono vendere subito il prodotto, che quasi sempre è il primo prodotto commerciale dell'annata, e devono cederlo ai prezzi meno convenienti. Ciò aggrava anche la situazione generale del mercato granario, in quanto getta sul mercato notevoli quantitativi di frumento, per i quali si ha bisogno di un realizzo qualsiasi, purchè immediato.

Nell'estate del 1958, lo svantaggio in cui si sono trovati i piccoli produttori di grano è stato particolarmente grave e perciò i danni sono stati per tutti rilevanti. Le giacenze notevoli degli ammassi precedenti, le prospettive di una buona produzione granaria, l'imminenza dell'entrata in vigore del M. E. C. e l'annuncio dato dal Governo di un ribasso del prezzo ufficiale del grano per l'annata successiva, hanno creato vive preoccupazioni fra i contadini ed hanno spinto gli industriali molitori, gli altri acquirenti e tutti gli speculatori a mettere in atto una grave manovra ribassista, i cui risultati sono bene noti.

Tutto fa prevedere che al prossimo raccolto granario, se non si interverrà tempestivamente con mezzi adeguati, il fenomeno si ripeterà, in modi e con risultati ancora più gravi per i contadini, date le notevoli giacenze di grano esistenti sia nei magazzini di ammasso che in silos privati, dato l'andamento generale del mercato granario, date le maggiori difficoltà economiche e quindi il maggior bisogno di realizzo immediato in cui si troveranno le piccole aziende agricole.

D'altra parte, il mantenimento di misure protezionistiche a favore dei grandi produttori di frumento, oggi più che mai non trova alcuna giustificazione. Tali misure, che nel passato hanno costituito un freno notevole alla graduale scomparsa della proprietà assenteista, alle trasformazioni fondiari ed agrarie ed al progresso agricolo, specie nel Mezzogiorno, oggi contrasterebbero come non mai con la realtà e con le esigenze più vive dell'agricoltura e del Paese, e sarebbero estremamente dannose per i piccoli produttori di grano, in quanto renderebbero loro ancora impossibile realizzare prezzi remunerativi per l'intera produzione di frumento, attraverso l'ammasso.

Noi siamo convinti che si dovrà giungere alla liquidazione completa dell'ammasso, ma

siamo anche persuasi che ciò potrà avvenire gradualmente e che intanto l'ammasso deve essere trasformato in uno strumento di difesa del piccolo coltivatore.

I piccoli contadini potranno ridurre, ove possibile e necessario, la superficie destinata alla coltivazione del frumento, per introdurre colture più redditizie solo a condizione che ottengano, mediante contributi statali e mutui adeguati, i mezzi finanziari indispensabili per le trasformazioni, ed a condizione che venga dato loro il tempo necessario per provvedervi e, intanto, non vengano lasciati indifesi di fronte agli speculatori.

Per le ragioni sopra esposte, si rende assolutamente necessario intervenire con una legge che, mettendo l'ammasso granario ad esclusiva disposizione dei coltivatori diretti e dei piccoli coltivatori in genere, singoli o associati, che producono frumento, consenta loro di conferire all'ammasso stesso l'intera produzione, al netto del fabbisogno familiare ed aziendale.

La proposta di legge che ci onoriamo di presentare risponde appunto allo scopo. Essa viene incontro ad una legittima e viva aspettativa delle masse contadine ed è in perfetta armonia con gli interessi generali dell'agricoltura e del Paese.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'ammasso del frumento di produzione nazionale del raccolto 1959 è riservato ai coltivatori diretti, ai coloni parziari, ai mezzadri e ai compartecipanti, singoli o associati.

### ART. 2.

I produttori di frumento di cui al precedente articolo 1, possono conferire all'ammasso l'intero quantitativo di frumento prodotto nella loro azienda nell'annata 1959, al netto del fabbisogno familiare ed aziendale.

### ART. 3.

In ciascuna provincia, il Comitato per l'ammasso granario di cui all'articolo 3 della legge 10 luglio 1951, n. 541, entro otto giorni dalla entrata in vigore della presente legge,

stabilisce i criteri per la determinazione dei quantitativi di frumento che i produttori di cui al precedente articolo potranno conferire.

Il prefetto, con suo decreto, rende esecutive le deliberazioni adottate dal Comitato provinciale per l'ammasso.

ART. 4.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, in esecuzione delle disposizioni emanate dal prefetto a norma dell'articolo precedente, ed avvalendosi dei dati tecnici in suo possesso, provvede, entro otto giorni dalla data del decreto prefettizio, alla determinazione ed alla notifica ai singoli produttori della quantità di prodotto che ciascuno di essi potrà conferire all'ammasso.

Entro quindici giorni da tale notifica, gli interessati possono ricorrere al Comitato provinciale per l'ammasso, ove l'accertamento che li riguarda fosse viziato da errore materiale.

ART. 5.

L'attestazione di appartenenza del produttore a una delle categorie di cui al precedente articolo 1 è rilasciata dal Comitato comunale per l'agricoltura.

ART. 6.

Le operazioni di ammasso sono affidate ai consorzi agrari, alle cooperative tra piccoli produttori agricoli ai consorzi cooperativi, forniti di idonee attrezzature secondo le attestazioni dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

ART. 7.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste provvede, con proprio decreto, a stabilire le caratteristiche del grano da ammassare, nonché le modalità e i termini di consegna e di pagamento dello stesso.

ART. 8.

Per l'ammasso granario disposto con la presente legge sono richiamate in vigore le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del regio decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397.

Sono altresì richiamate in vigore le disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della legge 10 luglio 1951, n. 541.